



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 48 del 20 Ottobre 2022

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

COMUNICATO UFFICIALE n.112 - CU n.53/A FIGC - inerente le modifiche alla Parte II del Regolamento del Settore Tecnico

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
MAGNOLIA	MICHELLE	05/06/2008	FC CROTONE SRL	19/10/2022	05/10/2023
SACCO	VINCIENE	08/04/2008	REAL FONDO GESU CROTONE	19/10/2022	10/10/2023

CAMPIONATO PROMOZIONE

Modifiche al programma gare

DISPONIBILITA' CAMPO e MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' A.S.D. DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI

Si informa che, seguito omologazione proprio campo, giusta richiesta, la società A.S.D. DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI a partire dal 29 ottobre 2022, disputerà le proprie gare interne sul campo "S. Francesco" di Luzzi, sito in Contrada Gidora, di sabato, come di seguito specificato:

sabato	29.10.2022	(ore 15.30)	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	ROSSANESE
sabato	12.11.2022	(ore 14.30)	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	REAL MONTALTO
sabato	26.11.2022	(ore 14.30)	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	BRUTIUM COSENZA
sabato	10.12.2022	(ore 14.30)	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	V.E. RENDE
sabato	14.01.2023	(ore 14.30)	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	DIGIESSA PRAIA TORTORA
sabato	28.01.2023	(ore 14.30)	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	CARAFFA
sabato	11.02.2023	(ore 15.00)	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	SOCCER MONTALTO
sabato	18.02.2023	(ore 15.00)	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	COTRONEI CACCURI
sabato	04.03.2023	(ore 15.00)	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	SAN FILI 1926
sabato	18.03.2023	(ore 15.00)	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	CUTRO
domenica	02.04.2023	(ore 15.30)	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	CITTA AMANTEA 1927
domenica	30.04.2023	(ore 15.30)	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	CASSANO SYBARIS

Gara COMPRENS. CAPO VATICANO = COMPRENSORIO ARCHI CALCIO del 23.10.2022 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo comunale "Giovanni Battista" di Spilinga, sito in Via Provinciale.

Gara CINQUEFRONDESE = ARDORE del 22.10.2022 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo comunale "Ninetto Muscolo" di Roccella Jonica, sito in Viale degli Ulivi.

COPPA ITALIA

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE QUARTI DI FINALE

Visti i risultati conseguiti nelle gare del 2° Turno, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 12 del 4.08.2022, si riportano di seguito le società qualificate ai quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti ed i relativi accoppiamenti:

A.C.D. MORRONE
A.S.D. DIGIESE PRAIATORTORA
N.S.D. PROMOSPORT
G.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966
A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO
U.S. GIOIOSA JONICA ASD
A.S.D. GIOIESE 1918
A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA

ACCOPIAMENTI GARE QUARTI DI FINALE**Gare Andate mercoledì 26.10.2022 (ore 14.30)**

PROMOSPORT ISOLA CAPO RUZZUTO 1966
STILOMONASTERACE CALCIO GIOIOSA JONICA ASD
(*)
MORRONE DIGIESE PRAIATORTORA
(**) GIOIESE 1918 REGGIOMEDITERRANEA

Gare Ritorno mercoledì 09.11.2022 (ore 14.30)

ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 PROMOSPORT
GIOIOSA JONICA ASD STILOMONASTERACE CALCIO
DIGIESE PRAIATORTORA MORRONE
REGGIOMEDITERRANEA GIOIESE 1918

(*) accoppiamento scaturito da apposito sorteggio effettuato giovedì 20 ottobre 2022, alla presenza delle società intervenute (videoconferenza).

(**) campo da definire gara della GIOIESE

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Segreteria

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. ROTA GRECA - Gir. A

Si informa che seguito nuova disponibilità campo, e deroga concessa da Commissione Erba Artificiale di Roma, la società A.S.D. ROTA GRECA disputerà le proprie gare interne sul campo "C.S. Soccer Montalto" di Montalto Uffugo, sito in Via Settimo Torinese.

Pertanto la gara ROTA GRECA = MIRTO CROSIA di domenica 23 ottobre 2022, ore 15.30, si disputerà sul suddetto campo.

DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.C.D. BIANCO - Gir. D

Si informa che, giusta comunicazione, la società A.C.D. BIANCO disputerà, fino a domenica 18 dicembre 2022, le proprie gare interne sul campo comunale di Ardore sito in Via Vescovado.

Pertanto la gara BIANCO = C.S LAZZARO 1974 di domenica 23 ottobre 2022, ore 15.30, si disputerà sul suddetto campo.

Modifiche al programma gare

MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' A.S.D. RANGERS CORIGLIANO - Gir. A

Si informa che, giusta richiesta, la società A.S.D. RANGERS CORIGLIANO disputerà le proprie gare interne di sabato come di seguito specificato:

sabato	29.10.2022	(ore 15.30)	RANGERS CORIGLIANO	SPEZZANO ALBANESE
sabato	19.11.2022	(ore 14.30)	RANGERS CORIGLIANO	CUS COSENZA
sabato	03.12.2022	(ore 14.30)	RANGERS CORIGLIANO	DIAMANTE CASELLI PASCALE
sabato	17.12.2022	(ore 14.30)	RANGERS CORIGLIANO	KRATOS BISIGNANO
sabato	14.01.2023	(ore 14.30)	RANGERS CORIGLIANO	TREBISACCE CALCIO
sabato	04.02.2023	(ore 15.00)	RANGERS CORIGLIANO	CALCIO MALVITO
sabato	18.02.2023	(ore 15.00)	RANGERS CORIGLIANO	BISIGNANO
sabato	04.03.2023	(ore 15.00)	RANGERS CORIGLIANO	GEPPINO NETTI
sabato	11.03.2023	(ore 15.00)	RANGERS CORIGLIANO	FUSCALDO CALCIO
sabato	23.03.2023	(ore 15.00)	RANGERS CORIGLIANO	MIRTO CROSLIA
sabato	15.04.2023	(ore 15.30)	RANGERS CORIGLIANO	LUZZESE CALCIO
domenica	30.04.2023	(ore 15.30)	RANGERS CORIGLIANO	TARSIA 1976
domenica	14.05.2023	(ore 15.30)	RANGERS CORIGLIANO	ATLETICO SAN LUCIDO

Gara GASPERINA 2018 = SAN CALOGERO CALIMERA del 23.10.2022 (ore 15.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a sabato 22 ottobre 2023, ore 15.30.

Gara VIRTUS ROSARNO = PRASAR del 23.10.2022 (ore 15.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo "Lo Presti" di Palmi, sito in Piazza de Maria - Via N. Sauro.

Gara BIANCO = SIDERNO 1911 del 27.11.2022 (ore 14.30)

La gara a margine, vista la nuova disponibilità della società Bianco, pubblicata nel presente C.U., onde evitare la concomitanza con incontro di categoria superiore si disputerà sabato 26 novembre 2022, ore 14.30 (campo comunale di Ardore).

COPPA CALABRIA

Segreteria

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. ROTA GRECA

Si informa che seguito nuova disponibilità campo, e deroga concessa da Commissione Erba Artificiale di Roma, la società A.S.D. ROTA GRECA disputerà le proprie gare interne sul campo "C.S. Soccer Montalto" di Montalto Uffugo, sito in Via Settimo Torinese.

Pertanto la gara ROTA GRECA = CALCIO MALVITO di mercoledì 16 novembre 2022, ore 14.30, si disputerà sul suddetto campo.

Modifiche al programma gare

Gara SAN NICOLA DA CRISSA 2017 = MARTELLETTO SETTINGIANO del 19.10.2022 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 18.30 e si disputerà sul campo "R. Marzano" di Vibo Valentia Marina, sito in Via Stadio snc.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"

Segreteria

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' S.S.D. FANTASTIC FIVE SIDERNO

Si informa che seguito nuova disponibilità campo, giusta richiesta, la società S.S.D. FANTASTIC FIVE SIDERNO disputerà le proprie gare interne sul campo "Palestra Istituto G. Marconi" di Siderno, sito in Via Condassondolo - Circ.Nord. Pertanto la gara FANTASTIC FIVE SIDERNO = GALLINESE DL di sabato 22 ottobre 2022, ore 16.00, si disputerà sul suddetto campo.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"

Modifiche al programma gare

Gara CITTA DI CATANZARO C5 = PANTERE NERE CATANZARO del 22.10.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate e giusta comunicazione disponibilità di campo società ospitante, viene anticipata alle ore 14.30 presso il campo privato MAXISPORT sito in via Marafiori di Catanzaro

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

Modifiche al programma gare

Gara POLISTENA CALCIO A 5 = POLISPORTIVA CITTANOVA del 19.10.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata alle ore 19.00.

Gara POLISPORTIVA CITTANOVA = POLISTENA CALCIO A 5 del 02.11.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata alle ore 19.00.

Gara DOMENICO SPORT = C5 CITTA DI RENDE del 02.11.2022 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata alle ore 18.30.

3. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

ECCELLENZA

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RENDE CALCIO 1968	GIOIESE 1918	A	22/10/2022 15:30	COMUNALE "M. LORENZON"	RENDE/COMMENDA	VIA FRATELLI BANDIERA
BRANCALEONE	MORRONE	A	23/10/2022 15:30	COMUNALE "BORRELLO"	BRANCALEONE	CONTRADA CORDOVA
GALLICO CATONA F.C.	REGGIOMEDITERRANEA	A	23/10/2022 15:30	COM "NINO LO PRESTI"	REGGIO C/GALLICO	CONTRADA SANTA DOMENICA
PROMOSPORT	BOCALE CALCIO ADMO	A	23/10/2022 15:30	COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
SCALEA CALCIO 1912	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	A	23/10/2022 15:30	COMALE "D.LONGOBUCCO"	SCALEA	VIA FAZIO DEGLI UBERTI
SERSALE CALCIO 1975	PAOLANA	A	23/10/2022 15:30	COMUNALE "FERRARIZZI"	SERSALE	LOC. FERRARIZZI
SORIANO 2010	CITTA DI ACRÌ 2020	A	23/10/2022 15:30	COMUNALE "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA MARINA	VIA STADIO SNC
STILOMONASTERACE CALCIO	GIOIOSA JONICA ASD	A	23/10/2022 15:30	COM "BOSCO-LOMBARDO"	MONASTERACE	LOCALITA' BUA

PROMOZIONE

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BRUTIUM COSENZA	JUVENILIA ROSETO C.S.	A	23/10/2022 15:30	COM "SAN LORENZO"	ROSE	LOCALITA PETRARO
CITTA AMANTEA 1927	CASSANO SYBARIS	A	23/10/2022 15:30	COM "S.MEDAGLIA"	AMANTEA	VIA DEGLI STADI
COTRONEICACCURI	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	A	23/10/2022 15:30	COM "S BAFFA"	COTRONEI	VIA GRAMSCI
CUTRO	DIGIESSE PRAIATORTORA	A	23/10/2022 15:30	FRATE ROSTELLO"	CUTRO	VIA PADRE PACIFICO ZACCARO
REAL MONTALTO CALCIO	SCANDALE	A	23/10/2022 15:30	COMP. PELLEGRINO"	MONTALTO UFFUGO	VIA E. CIRINO - LOC.QUERCE
ROSSANESE	CAMPORA	A	23/10/2022 15:30	COM "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
SAN FILI 1926	CARAFFA	A	23/10/2022 15:30	COM "DANTE DE LIO"	SAN FILI	VIA GRAMSCI LOC. FRASSINO
V.E. RENDE	SOCCER MONTALTO	A	23/10/2022 15:30	CS"MARCA"	COSENZA	VIA GIUSEPPE A MARINI

GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AFRICO	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	A	22/10/2022 15:30	COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
ATELETICO MAIDA	MELICUCCO CALCIO	A	22/10/2022 15:30	COM "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
CINQUEFRONDESE	ARDORE	A	22/10/2022 15:30	N. MUSCOLO	ROCCELLA JONICA	VIA DEGLI ULIVI
MELITO	SAN GIORGIO 2012	A	22/10/2022 15:30	COMS SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE
RAVAGNESE CALCIO	DELIESE	A	22/10/2022 15:30	PARCO LONGHI BOV	REGGIO C/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
SPORTING CATANZARO LIDO	1912 PALMESE	A	22/10/2022 15:30	CENTRO TEC FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
COMPRENS. CAPO VATICANO	COMPRESORIO ARCHI CALCIO	A	23/10/2022 15:30	COM "G.BATTISTA"	SPILINGA	VIA PROVINCIALE
ROCCELLA	BIVONGI PAZZANO 1968	A	23/10/2022 15:30	COM "N MUSCOLO"	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI

PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATELETICO SAN LUCIDO	DIAMANTE CASELLI PASCALE	A	22/10/2022 15:30	COM "P.PROVENZANO"	SAN LUCIDO	P.LE DE COUBERTIN - POLELLA
GEPPINO NETTI	SPEZZANO ALBANESE	A	22/10/2022 15:30	COM "G. SCORZA"	MORANO CALABRO	LOCALITA CAPPUCCINI
BISIGNANO	RANGERS CORIGLIANO	A	23/10/2022 15:30	COM "F.ATTICO"	BISIGNANO	C/DA ACQUA DI FICO
CALCIO MALVITO	CUS COSENZA	A	23/10/2022 15:30	COM MALVITO	MALVITO	CONTRADA RAVATA
NEW ACADEMY SG	FUSCALDO CALCIO 1973	A	23/10/2022 15:30	COM. COSCHIGNANO"	ACRI/SAN GIACOMO	LOC SAN GIACOMO D'ACRI
ROTA GRECA	MIRTO CROSIA	A	23/10/2022 15:30	C.S. SOCCER MONTAL	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43
TARSIA 1976	KRATOS BISIGNANO	A	23/10/2022 15:30	COMUNALE TARSIA	TARSIA	CONTRADA CANNA
TREBISACCE CALCIO	LUZZESE CALCIO 1965	A	23/10/2022 15:30	COM "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CERVA	SAMBIASE CALCIO 1923	A	22/10/2022 15:30	COM"R. FILIPPIS"	CERVA	LOC COLLE DI ANDALI
MANGONE CALCIO	ROCCA DI NETO 1966	A	22/10/2022 15:30	COM"A. MONDERA"	MALITO	LOC. CONA
BIANCOVERDI RAFFAELE SPA	GARIBALDINA	A	23/10/2022 15:30	COMUNALE "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
CITTA DI CIRO MARINA	CITTA DI APRIGLIANO	A	23/10/2022 15:30	COM CIRO MARINA	CIRO MARINA	PUNTA ALICE - LOC VURGHE
MAGISANO	SILANA FOOTBALL CLUB 2019	A	23/10/2022 15:30	COME "PINO DONATO"	TAVERNA	VIA DEL CAMPO SPORTIVO
NUOVA AIELLO	PINO DONATO TAVERNA	A	23/10/2022 15:30	COM AIELLO CALABRO	AIELLO CALABRO	LOCALITA MACCHIA
S.MAURO MARCHESATO	MESORACA CALCIO	A	23/10/2022 15:30	COM "MONS. MACRI"	SAN MAURO MARCHESATO	VIA MADONNA DELLA CATENA
STELLE AZZURRE SILANA	REAL FONDO GESU CROTONE	A	23/10/2022 15:30	COM "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORT

GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GASPERINA 2018	SAN CALOGERO CALIMERA	A	22/10/2022 15:30	COM "A.PAPUCCI"	GASPERINA	LOCALITA' CONELLA
REAL PIZZO	MARTELLETO SETTINGIANO	A	22/10/2022 18:00	COM "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA MARINA	VIA STADIO SNC
BORGIA 2007	BADOLATO	A	23/10/2022 15:30	CENTRO TECNICO FED	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
CITTA DI GUARDAVALLE 1975	CHIARAVALLE	A	23/10/2022 15:30	COM "N.COSCIA"	GUARDAVALLE	VIA ROMA LOCALITA PIANO
NUOVA VALLE	ACADEMY GIRIFALCO	A	23/10/2022 15:30	COM "G. CANTAFFA"	VALLEFIORITA	VIA DELLO STADIO
ROMBIOLESE	NUOVA PARGHELIA	A	23/10/2022 15:30	COM"S. LO SCHIAVO"	ROMBIOLO	LOCALITA CONVENTO
SAN NICOLA DA CRISSA 2017	REAL MONTEPAONE	A	23/10/2022 15:30	COMUNALE	SAN NICOLA DA CRISSA	VIALE DELLA CULTURA
VIRTUS ROSARNO	PRASAR	A	23/10/2022 15:30	COM LO PRESTI	PALMI	PIAZZA DE MARIA

GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAINT MICHEL	TAURIANOVA ACADEMY	A	22/10/2022 15:30	"CESARE GIORDANO"	GIOIA TAURO	VIA RIMEMBRANZE
VILLESE 1946	GEBBIONE 2020	A	22/10/2022 15:30	PARRINELLO-REPACI	CAMPO CALABRO	VIA CAMPANILE
BIANCO	CS LAZZARO 1974	A	23/10/2022 15:30	COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
BOVALINESE 1911	CATONA CALCIO	A	23/10/2022 15:30	COM "CARTISANO"	BOVALINO	LOC.BRICA -IA DEGLI OLEANDRI
PALIZZI CALCIO	BAGNARESE	A	23/10/2022 15:30	COM RC/BOCALE	REGGIO C/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
PRO PELLARO	POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	A	23/10/2022 15:30	"A. IARIA" PELLARO	REGGIO CALABRIA/PELLARO	VIA LUNGOMARE
SAN GAETANO CATANOSO	S.CRISTINA	A	23/10/2022 15:30	PARCO LONGHI BOVET	REGGIO C/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
SIDERNO 1911	CAMPESE	A	23/10/2022 15:30	COMUNALE "F. RACITI"	SIDERNO	VIA TAMBURI

REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI FIORE C5	C5 CITTA DI RENDE	A	22/10/2022 16:00	PALASPORT S.GIOVANNI	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO C
FANTASTIC FIVE SIDERNO	GALLINESE DL	A	22/10/2022 16:00	PALESTRA IST G.MARCONI	SIDERNO	VIA CONDASSONDOLO
POLISPORTIVA CITTANOVA	C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	A	22/10/2022 15:00	SPORT.SCUOLA "LCHITTI"	CITTANOVA	VIA GALILEO GALILEI 7
POLISTENA CALCIO A 5	DOMENICO SPORT	A	22/10/2022 15:00	PALASPORT "CADUTI SUL LAVORO"	POLISTENA	VIA E. BERLINGUER
REAL ARANGEA	BLINGINK SOVERATO C5	A	22/10/2022 15:00	PALESTRA REGGIO/GALLINA	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA SAN FRANCESCO DA SALES
SOVERATO FUTSAL	FUTSAL CLUB FILADELFIA	A	22/10/2022 16:00	PALASPORT "F SCOPPA"	SOVERATO	VIA AMIRANTE

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL KROTON	SPADAFORA CAFFE COOP	A	22/10/2022 17:00	PALAKRO C5	CROTONE	VIA G. DA FIORE
GIOVE	FUTSAL MORELLI 15	A	22/10/2022 16:00	869 POLIVALENTE	ROVITO	LOC. PIANETTE
GUARDIA CALCIO A 5	LA SPORTIVA CARIATESE	A	22/10/2022 16:00	CS SPORTING CLUB C5	GUARDIA PIEMONTESE	VIA RAGUSA
REAL KRIMISA	NUOVA FABRIZIO C5	A	22/10/2022 15:00	PAL CIRO MARINA	CIRO MARINA	VIA PUNTA ALICE
SINCO BISIGNANO C5	BFB ROVITO	A	22/10/2022 15:00	PALESTRA C. BISIGNANO	BISIGNANO	PIAZZA COLLINA CASTELLO

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI CATANZARO C5	PANTERE NERE CZ	A	22/10/2022 14:30	CS MAXI SPORT	CATANZARO	VIA MARAFIORI, 13
FUTSAL SELES	OLIMPUS	A	22/10/2022 15:00	ASS. DON MILANI	GIOIOSA JONICA	VIA A DIAZ
GRUPPO ATL.SPORTIVO	365 ROCCELLA JONICA	A	22/10/2022 16:00	CASSIODORO S.C	SQUILLACE LIDO	VIALE DEI FENICI
NATURAL FUTSAL	FUTSAL FORTUNA	A	22/10/2022 15:00	SPORTIME C	TAURIANOVA	CONTRADA RAGONESE
OLIMPIA 2000	SPORTING MELICUCCO	A	22/10/2022 18:00	CS MIRABELLA	REGGIO C/VITO INFERIORE	VIA VITO INFERIORE

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/10/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
BOCALE CALCIO ADMO	- SORIANO 2010	2 - 0
(1) CITTA DI ACRÌ 2020	- GALLICO CATONA F.C.	1 - 1
GIOIESE 1918	- MORRONE	2 - 1
GIOIOSA JONICA ASD	- SERSALE CALCIO 1975	3 - 1
ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	- BRANCALEONE	2 - 1
PAOLANA	- PROMOSPORT	0 - 2
REGGIOMEDITERRANEA	- SCALEA CALCIO 1912	2 - 0
RENDE CALCIO 1968	- STILOMONASTERACE CALCIO	1 - 0

(1) - disputata il 15/10/2022

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/10/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			GIRONE B - 6 Giornata - A		
CAMPORA	- COTRONEICACCURI	1 - 2	ARDORE	- BIVONGI PAZZANO 1968	4 - 2
(1) CARAFFA	- ROSSANESE	2 - 0	(1) CINQUEFRONDESE	- RAVAGNESE CALCIO	4 - 2
CASSANO SYBARIS	- BRUTIUM COSENZA	4 - 0	COMPRESORIO ARCHI CALCIO	- AFRICO	2 - 1
(1) DIGIESE PRAIATORTORA	- REAL MONTALTO CALCIO	1 - 0	DELIESE	- SPORTING CATANZARO LIDO	0 - 2
JUVENILIA ROSETO C.S.	- CUTRO	2 - 1	MELICUCCO CALCIO	- MELITO	2 - 1
SCANDALE	- SAN FILI 1926	0 - 4	(1) SAN GIORGIO 2012	- ROCCELLA	2 - 1
SOCCER MONTALTO	- DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	2 - 0	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	- ATLETICO MAIDA	2 - 1
V.E. RENDE	- CITTA AMANTEA 1927	0 - 1	1912 PALMESE	- COMPRES. CAPO VATICANO	3 - 1

(1) - disputata il 15/10/2022

(1) - disputata il 15/10/2022

COPPA ITALIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE 2° TURNO - 1 Giornata - R		
BOCALE CALCIO ADMO	- REGGIOMEDITERRANEA	2 - 1
BRANCALEONE	- GIOIOSA JONICA ASD	2 - 2
DELIESE	- GIOIESE 1918	0 - 3
DIGIESE PRAIATORTORA	- RENDE CALCIO 1968	4 - 0
MORRONE	- ROSSANESE	0 - 0
PROMOSPORT	- V.E. RENDE	1 - 0
SERSALE CALCIO 1975	- ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	2 - 6
STILOMONASTERACE CALCIO	- VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	4 - 1

Dopo C.R.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/10/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			GIRONE B - 3 Giornata - A		
(1) CUS COSENZA	- ROTA GRECA	0 - 4	CITTA DI APRIGLIANO	- MANGONE CALCIO	2 - 1
DIAMANTE CASELLI PASCALE	- TREBISACCE CALCIO	0 - 4	GARIBALDINA	- CITTA DI CIRO MARINA	1 - 1
FUSCALDO CALCIO 1973	- CALCIO MALVITO	0 - 1	MESORACA CALCIO	- BIANCOVERDI RAFFAELE SPA	2 - 0
(1) KRATOS BISIGNANO	- GEPPINO NETTI	3 - 0	PINO DONATO TAVERNA	- CERVA	2 - 0
LUZZESE CALCIO 1965	- TARSIA 1976	2 - 0	REAL FONDO GESU CROTONE	- MAGISANO	3 - 0
MIRTO CROSIA	- ATLETICO SAN LUCIDO	2 - 2	ROCCA DI NETO 1966	- NUOVA AIELLO	1 - 4
RANGERS CORIGLIANO	- NEW ACADEMY SG	3 - 1	SAMBIASE CALCIO 1923	- STELLE AZZURRE SILANA	4 - 0
SPEZZANO ALBANESE	- BISIGNANO	1 - 2	SILANA FOOTBALL CLUB 2019	- S.MAURO MARCHESATO	6 - 0

(1) - disputata il 15/10/2022

GST

GIRONE C - 3 Giornata - A			GIRONE D - 3 Giornata - A		
ACADEMY GIRIFALCO	- VIRTUS ROSARNO	1 - 3	(1) BAGNARESE	- SAN GAETANO CATANOSO	5 - 0
(1) BADOLATO	- CITTA DI GUARDAVALLE 1975	0 - 2	CAMPESE	- PRO PELLARO	1 - 0
CHIARAVALLE	- REAL PIZZO	0 - 2	CATONA CALCIO	- VILLESE 1946	0 - 4
MARTELLETTO SETTINGIANO	- NUOVA VALLE	6 - 1	CS LAZZARO 1974	- BOVALINESE 1911	3 - 0
NUOVA PARGHELIA	- BORGIA 2007	0 - 2	GEBBIONE 2020	- SIDERNO 1911	0 - 2
PRASAR	- GASPERINA 2018	0 - 0	POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	- REAL METROPOLITANA RC	2 - 0
(1) REAL MONTEPAONE	- ROMBIOLESE	1 - 0	(1) S.CRISTINA	- SAINT MICHEL	0 - 4
(1) SAN CALOGERO CALIMERA	- SAN NICOLA DA CRISSA 2017	0 - 2	(1) TAURIANOVA ACADEMY	- BIANCO	1 - 1

(1) - disputata il 15/10/2022

(1) - disputata il 15/10/2022

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/10/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
BLINGINK SOVERATO C5	- POLISPORTIVA CITTANOVA	4 - 0
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	- CITTA DI FIORE C5	1 - 2
C5 CITTA DI RENDE	- POLISTENA CALCIO A 5	1 - 5
DOMENICO SPORT	- SOVERATO FUTSAL	5 - 4
FUTSAL CLUB FILADELFIA	- FANTASTIC FIVE SIDERNO	5 - 4
NAUSICAA CALCIO A 5	- REAL ARANGEA	7 - 2

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/10/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A			GIRONE B - 2 Giornata - A		
FUTSAL MORELLI 15	BFB ROVITO	1 - 2	FUTSAL FORTUNA	GRUPPO ATLETICO SPORTIVO	4 - 2
GIOVE	FUTSAL KROTON	2 - 5	FUTSAL SELES	CITTA DI CATANZARO C5	1 - 5
LA SPORTIVA CARIATESE	REAL KRIMISA	5 - 2	OLIMPIUS	365 ROCCELLA JONICA FUTSAL	3 - 2
NUOVA FABRIZIO C5	SINCO BISIGNANO C5	2 - 3	PANTERE NERE CATANZARO	OLIMPIA 2000	4 - 3
SPADAFORA CAFFE COOPLUZZU	GUARDIA CALCIO A 5	4 - 1	SPORTING MELICUCCO	NATURAL FUTSAL	6 - 4

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 19.10.2022, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/10/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZOLLO GIAMPIERO (CITTA DI ACRIS 2020)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/10/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 200,00 GIOIESE 1918

Perché propri sostenitori prima dell'inizio della gara lanciavano in campo circa dieci rotoli di carta e rivolgevano parole offensive ed ingiuriose all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria durante ed a fine gara, nonché per avere, con il gioco in svolgimento, lanciato volutamente in campo un pallone con l'intento di interrompere un'azione di gioco.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

MAZZEA LUIGI ANTONIO (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

CARIDI ALESSANDRO (STILOMONASTERACE CALCIO)

Per comportamento irrispettoso all'indirizzo di uno degli assistenti arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LLAMA JUAN MANUEL (SCALEA CALCIO 1912)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAMASTRA GIUSEPPE (SERSALE CALCIO 1975)

GHERGO MAXIMILIANO I (STILOMONASTERACE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CALIO MARCO (SERSALE CALCIO 1975)

AMMONIZIONE (III INFR)

ISABELLA GIANFRANCO	(BOCALE CALCIO ADMO)	KHANFRI ADAM	(GIOIOSA JONICA ASD)
MARULLA GIOVANNI	(GIOIOSA JONICA ASD)	VITALE MICHELE	(PROMOSPORT)
LE PIANE LUIGI	(RENDE CALCIO 1968)		

AMMONIZIONE (II INFR)

ARIGO ANTONIO	(BOCALE CALCIO ADMO)	LAGANA MARCO	(BRANCALEONE)
GUERRISI FERDINANDO	(GIOIESE 1918)	SPANO DOMENICO	(GIOIESE 1918)
STILLITANO DOMENICO	(GIOIESE 1918)	BARBIERI NICOLO GIUSEPPE	(MORRONE)
DE LUCA ROBERTO	(PAOLANA)	SEMAFORICO FRANCESCO	(PAOLANA)
VERDUCI LUCA GIUSEPPE	(REGGIOMEDITERRANEA)	FRANZA NUNZIO	(RENDE CALCIO 1968)
LLAMA JUAN MANUEL	(SCALEA CALCIO 1912)	DE FAZIO ANTONIO	(SERSALE CALCIO 1975)
TASSONI CARLO	(SERSALE CALCIO 1975)	COLUCCIO ANDREA	(STILOMONASTERACE CALCIO)
PAPALEO GIUSEPPE	(STILOMONASTERACE CALCIO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

MONTERO EZEQUIEL	(BRANCALEONE)	SCIGLIANO ANDREA	(GIOIESE 1918)
DOLCE GIUSEPPE	(ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)	CORDOVA CONSALVO	(REGGIOMEDITERRANEA)
CHIODO DENNIS	(RENDE CALCIO 1968)	CARUSO GIOVANNI	(SCALEA CALCIO 1912)
CERRATO EMANUELE	(SCALEA CALCIO 1912)	CANNITELLO GIUSEPPE	(SORIANO 2010)
VAUDAGNA GONZALO	(SORIANO 2010)	PAPALEO ROCCO	(STILOMONASTERACE CALCIO)

CAMPIONATO PROMOZIONE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/10/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 500,00 ROSSANESE**

Per sputi all'indirizzo di uno degli assistenti arbitrali, attingendolo in varie parti del corpo, e comportamento gravemente ingiurioso e minaccioso all'indirizzo dello stesso da parte di propri sostenitori durante la gara.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/10/2022**

DE ROSA GIORGIO (DIGIESE PRAIATORTORA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BELLE NORMAN	(RAVAGNESE CALCIO)	GUALTIERI DEVID	(REAL MONTALTO CALCIO)
ISAIA MATIAS	(ROCCELLA)		

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CORMACI MARCO MARIA (SAN GIORGIO 2012)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CALABRETTA VINCENZO (CARAFFA)

AMMONIZIONE (III INFR)

VOCE EMANUELE	(CARAFFA)	CRISCIULLO ANDREA	(DIGIESE PRAIATORTORA)
COLO ANDREA	(RAVAGNESE CALCIO)	BOVA GIUSEPPE	(ROCCELLA)
CARROZZA ANTONIO	(ROSSANESE)	BELLE MICHELE	(SAN GIORGIO 2012)

AMMONIZIONE (II INFR)

FAVA SAVERIO	(CARAFFA)	SILVANO ANTONIO	(CARAFFA)
CARBONE MATTEO	(CINQUEFRONDESE)	COLUCCIO NICHOLAS	(CINQUEFRONDESE)
MIRANDOLA SIMONE	(REAL MONTALTO CALCIO)	TUFA LAZIM	(REAL MONTALTO CALCIO)
BELLE LUCA	(SAN GIORGIO 2012)		

AMMONIZIONE (I INFR)

BOUAZIZ DANIELE SADOK	(CARAFFA)	PETRONE ANGELO GIUSEPPE	(DIGIESE PRAIATORTORA)
PUOLI ANDREA	(DIGIESE PRAIATORTORA)	MORABITO CARMELO BRUNO	(RAVAGNESE CALCIO)
BADJINKA ANSOUMANA	(REAL MONTALTO CALCIO)	TAPIAS CALDERON CHRISTOPHER	(ROCCELLA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/10/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 200,00 SCANDALE**

Perché una persona non inserita in distinta e non identificata appartenente alla società, entrava abusivamente nel recinto di gioco alla fine del primo tempo con l'intento di colpire un calciatore della squadra avversaria.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 14/12/2022**

SALITURO GIAMPIERO (V.E. RENDE)

Per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/11/2022

COVELLO FRANCESCO (SOCCER MONTALTO)

Per entrata abusiva in campo e proteste all'indirizzo di uno degli assistenti arbitrali durante la gara e ritardo nell'abbandonare il terreno di gioco a seguito del provvedimento di allontanamento dal campo.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/10/2022

MORELLI ANTONIO MICHELE (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (III INFR)

DE GIORGIO ANTONIO (DELIESE)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

FAZZARI SALVATORE (COMPENS. CAPO VATICANO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER TRE GIORNATE**

MICIELI EUGENIO (JUVENILIA ROSETO C.S.)

Per comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale durante la gara ed irrispettoso nei confronti di uno degli assistenti arbitrali a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

MOLINARO MICHELE (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

Per entrata abusiva in campo e proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

CRUCITTI GIUSEPPE (1912 PALMESE)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

PIGNATARO ANDREA (SOCCER MONTALTO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

PELLEGRINO LUCA (V.E. RENDE)

per reiterato comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante e a fine gara e frasi blasfeme.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LA TORRE SIMONE (COMPENS. CAPO VATICANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORELLI FRANCESCO (ATLETICO MAIDA)

CARBONE ALESSANDRO (DELIESE)

DE MASI GIUSEPPE (SOCCER MONTALTO)

CAPPELLETTI ROMAN GABRIEL (COTRONEICACCURI)

GUEYE PAPA ABDOULAYE (JUVENILIA ROSETO C.S.)

ORIENTALE CAPUTO IVAN (V.E. RENDE)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MERCURI DOMENICO (MELICUCCO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCHIPANI SAMUELE (SCANDALE)

AMMONIZIONE (III INFR)

CRIACO BRUNO (ARDORE)

BUONO GIUSEPPE (CITTA AMANTEA 1927)

MILETTA SIMONE (COTRONEICACCURI)

OMBRELLA GIUSEPPE (CUTRO)

DE PACE MICHELOTTI CARLO GIOV. (BIVONGI PAZZANO 1968)

LA TORRE ANTONIO (COMPENS. CAPO VATICANO)

LEONE ROCCO (CUTRO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GOBATO GIOVANNI (AFRICO)

GRANDINETTI LORENZO (ATLETICO MAIDA)

AMANTE DOMENICO (COMPENS. CAPO VATICANO)

IBANEZ REQUEIJO PATRICIO ROMAN (COTRONEICACCURI)

MILONE ANTONIO PIO (CUTRO)

MARCHESANO FRANCESCO (MELICUCCO CALCIO)

MARAGO PIETRO (SOCCER MONTALTO)

GAUDIO ANDREA (V.E. RENDE)

SCALISE VITTORIO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

MORABITO GAETANO (ARDORE)

SCARLATO SERAFINO (BRUTIUM COSENZA)

MELIADO MARCELLO (COMPENSORIO ARCHI CALCIO)

FRIJIO FRANCESCO (CUTRO)

DE PANTIS FRANCESCO (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

CANDITO FRANCESCO (MELITO)

MERLI MATTIA (SOCCER MONTALTO)

CALOMINO FRANCESCO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (I INFR)

MESITI ANDREA (AFRICO)

HUERTA JULIAN VALENTIN (ARDORE)

COTRONEO LORENZO (COMPENSORIO ARCHI CALCIO)

RUSSO ANDREA (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

PALERMO ANGELO (MELICUCCO CALCIO)

FARINA LUCIANO (SAN FILI 1926)

SIMON EDONGA OLAMI (SAN FILI 1926)

RAIMONDO FRANCESCO (SCANDALE)

PRETE RENATO (SOCCER MONTALTO)

FOLINO MARCO (SPORTING CATANZARO LIDO)

GULLO MATTEO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

ARCURI GIOELE (1912 PALMESE)

GIOVINAZZI GIANLUCA PABLO (1912 PALMESE)

SICILIANO ANDREA (AFRICO)

COSSU RICCARDO (BRUTIUM COSENZA)

ANNONE ANTONIO (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)

FIDA UMBERTO BENITO (DELIESE)

TRIPODI FORTUNATO (MELITO)

MALICH FRANCESCO SALVA (SAN FILI 1926)

GAROFALO DOMENICO (SCANDALE)

VACCARO SAMUELE (SCANDALE)

SCARNATO SIMONE (SOCCER MONTALTO)

LOMBARDO STEFANO (SPORTING CATANZARO LIDO)

PERCIA MONTANI MARCELLO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

BARBERA FRANCESCO (1912 PALMESE)

COPPA ITALIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/10/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

VISCARDI SALVATORE (RENDE CALCIO 1968)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SALADINO GIUSEPPE (SERSALE CALCIO 1975)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RICONOSCIUTO MARCO (RENDE CALCIO 1968)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GABRIELE GIOVANNI (DIGIESSA PRAIATORTORA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ISABELLA GIANFRANCO (BOCALE CALCIO ADMO)	FAVASULI SALVATORE (BRANCALEONE)
BERT ALAN GABRIEL (DIGIESSA PRAIATORTORA)	CAVA ANDREA (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)
CIARDULLO FRANCESCO (RENDE CALCIO 1968)	SCALISE VITTORIO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FOCA PAOLO (BOCALE CALCIO ADMO)	MANGANARO SALVATORE (BOCALE CALCIO ADMO)
SPITALE BRUNO (BRANCALEONE)	CORRAO CARMELO (DELIESE)
OCCHIUTO VINCENZO (DELIESE)	PERSICO ROSARIO (DELIESE)
STILLITANO DOMENICO (DELIESE)	VODANOVICH IGNACIO JAVIER (DIGIESSA PRAIATORTORA)
IULIS GAETANO (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)	FEDERICO ANDREA (MORRONE)
MELINA DOMENICO (PROMOSPORT)	SALVADOR NAVARRO BENJAMIN GUILLE (REGGIOMEDITERRANEA)
VERDUCI LUCA GIUSEPPE (REGGIOMEDITERRANEA)	CHIODO DENNIS (RENDE CALCIO 1968)
FILIPPELLI GIUSEPPE (RENDE CALCIO 1968)	LE PIANE LUIGI (RENDE CALCIO 1968)
PIGNATARO GIUSEPPE (RENDE CALCIO 1968)	CANDIA GIUSEPPE (ROSSANESE)
GALLINI FRANCO (SERSALE CALCIO 1975)	SCALISE SALVATORE (SERSALE CALCIO 1975)
TASSONI CARLO (SERSALE CALCIO 1975)	PAPALEO ROCCO (STILOMONASTERACE CALCIO)
MAZZEI DANILO (V.E. RENDE)	ARZENTE MATTEO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)
CALOMINO FRANCESCO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)	IANNI VITTORIO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)
MASCARO ALESSANDRO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)	

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

DELIBERE

Gara del 16/10/2022 REAL FONDO GESU CROTONE - MAGISANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 4° minuto del primo tempo l'arbitro era costretto a sospendere l'incontro in quanto la società ASD Magisano a seguito dell'infortunio di un calciatore, veniva a trovarsi in campo con solo sei elementi essendo scesa con sette giocatori in campo;
visti gli artt. 53 punto 2 delle N.O.I.F. e e gli artt. 8 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società MAGISANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- 2) infliggere alla società MAGISANO l'ammenda di € 50,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/10/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

NUCERA ANTONINO (ROMBIOLESE)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

EPIFANIO PASQUALINO (S.CRISTINA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ASSISTENTE ARBITRO

AMMONIZIONE (I INFR)

GARIBALDI GIUSEPPE (S.CRISTINA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CALABRESE NICOLA (BADOLATO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUSIU BOGDAN VALERIAN (ROMBIOLESE)

ZAMBARA DOMENICO (S.CRISTINA)

GANGEMI ROSARIO

(S.CRISTINA)

MARINI ANSELMO

(TAURIANOVA ACADEMY)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

MONTEVERDE

(TAURIANOVA ACADEMY)

MATTEOVINCENZO

AMMONIZIONE (II INFR)

VENTURA LUCA

(BADOLATO)

GAUDIO SEBASTIAN EZEQU

(BIANCO)

CHIAPPETTA LUIGI

(CUS COSENZA)

LUZZI UMILE

(KRATOS BISIGNANO)

PATA FRANCESCO

(ROMBIOLESE)

FILI FRANCESCO

(SAN CALOGERO CALIMERA)

URSIDA ANDREA

(TAURIANOVA ACADEMY)

TRIPOLI DOMENICO

(BAGNARESE)

DROSI ANTONIO

(CITTA DI GUARDAVALLE 1975)

MANDARINO PIERINO

(CUS COSENZA)

MIRIJELLO SAVERIO

(REAL MONTEPAONE)

DELEO ANGELO

(SAINT MICHEL)

DI PIETRO ANGELO

(TAURIANOVA ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)

CARNOVALE MARCO	(BADOLATO)	CARNOVALE MATTEO	(BADOLATO)
MENNITI PASQUALE	(BADOLATO)	PAPARO GIUSEPPE	(BADOLATO)
GAETANO ANDREA	(BAGNARESE)	IRASTORZA GONZALO	(BIANCO)
SCARFONE GIUSEPPE	(BIANCO)	CONDITO GIUSEPPE	(CITTA DI GUARDAVALLE 1975)
TEDESCO ANTONIO	(CITTA DI GUARDAVALLE 1975)	PILUSO GIOVANNI	(GEPPILO NETTI)
MICELI ANDREA	(KRATOS BISIGNANO)	BORRELLI ANDREA	(REAL MONTEPAONE)
IANNONE FRANCESCO	(REAL MONTEPAONE)	LOMBARDO GIAN MARCO	(REAL MONTEPAONE)
CONDINO GIUSEPPE	(ROTA GRECA)	MONGIARDO GIUSEPPE	(S.CRISTINA)
CASTIGLIONE CLAUDIO	(SAN GAETANO CATANOSO)	SASSI CLAUDIO	(SAN GAETANO CATANOSO)
ABOULFATH MORADE	(SAN NICOLA DA CRISSA 2017)	CARDONA GIANLUCA	(TAURIANOVA ACADEMY)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/10/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 150,00 NUOVA PARGHELIA**

per tentativo di propri sostenitori di scavalcare la recinzione ed entrare sul recinto di gioco a fine gara, al fine di raggiungere i calciatori avversari che stavano festeggiando la vittoria.

DIRIGENTI**AMMONIZIONE (II INFR)**

MACARIO NICHOLAS (PINO DONATO TAVERNA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

MUTI LUCA (CITTA DI APRIGLIANO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

PUGLIESE GIUSEPPE (MIRTO CROSIA)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CASCIANO ANTONIO (PRO PELLARO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

MASSAGGIATORI**AMMONIZIONE (I INFR)**

TRENTACOSTE PIERO (PINO DONATO TAVERNA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

DASCOLA GIOVANNI (PRO PELLARO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI**AMMONIZIONE (III INFR)**

FRASCA SIVIO (BOVALINESE 1911)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

IELO GIANLUCA (GEBBIONE 2020)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

ELIA DOMENICO (MESORACA CALCIO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

MINGRONE CARMINE (MIRTO CROSA)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

QUARTULLO PASQUALE (PRO PELLARO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ASSISTENTE ARBITRO**SQUALIFICA FINO AL 26/10/2022**

MANCUSO VINCENZO (GARIBALDINA)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AITA GIOVANNI (SPEZZANO ALBANESE)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

SPINA MATTEO (NUOVA PARGHELIA)

Per ripetuti atti di protesta nei confronti dell'arbitro, sia in campo che al rientro negli spogliatoi, nonché per avere spintonato leggermente con il petto senza conseguenze.

COMITO CRISTIAN (ROCCA DI NETO 1966)

Per condotta offensiva e gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, che definiva una donna rivolgendosi nei riguardi dello stesso al femminile.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

COLACE DOMENICO (NUOVA PARGHELIA)

Per avere aggredito calciatori avversari a fine gara, senza conseguenze.

BRASACCHIO FRANCESCO GIOVA (ROCCA DI NETO 1966)

Per condotta offensiva e minacciosa nei confronti dell'arbitro durante la gara.

GELONESE GIUSEPPE (SIDERNO 1911)

Per aver colpito un avversario con un pugno al volto.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SIDOTI FABIO (CITTA DI APRIGLIANO)

CAPUTO FRANCESCO (LUZZESE CALCIO 1965)

BOSSI GIOVANNI (REAL METROPOLITANA RC)

APA FRANCESCO (ROCCA DI NETO 1966)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARBARO ANTONINO (CATONA CALCIO)

PAGANO MARCELLO (DIAMANTE CASELLI PASCALE)

SALOMONE FRANCESCO (FUSCALDO CALCIO 1973)

LUCERI GIUSEPPE (MIRTO CROSA)

DIAKITE KALIFA (PRO PELLARO)

MOTTURA JOAQUIN IVAN (REAL PIZZO)

TORCHIA GIANMARCO (TREBISACCE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (III INFR)**

CALOMINO CLAUDIO (ATLETICO SAN LUCIDO)

EVOLI DOMENICO (CATONA CALCIO)

SIDOTI FABIO (CITTA DI APRIGLIANO)

DE LEO CHRISTIAN (CITTA DI CIRO MARINA)

STEFANO LUIGI (SIDERNO 1911)

AMMONIZIONE (II INFR)

COLOMBO LUCA	(ATLETICO SAN LUCIDO)	DICELLO LUCA	(BIANCOVERDI RAFFAELE SPA)
FERRARO ANDREA	(BISIGNANO)	GRILLO MICHELE	(BOVALINESE 1911)
NAPOLITANO MATTIA	(CALCIO MALVITO)	CARCHEDI SALVATORE	(CHIARAVALLE)
MERENDA MIRCO	(CITTA DI APRIGLIANO)	MONTALDISTA ANDREA SETTIMIO	(CITTA DI APRIGLIANO)
RUSSO SALVATORE LUIGI	(CITTA DI CIRO MARINA)	GRECO QUINTINO	(DIAMANTE CASELLI PASCALE)
CARDAMONE JACOPO	(GARIBALDINA)	MINNITI VINCENZO	(GEBBIONE 2020)
SERGI GIANLUCA	(GEBBIONE 2020)	TENUTA FRANCESCO	(LUZZESE CALCIO 1965)
MANCUSO RAFFAELE	(MANGONE CALCIO)	PERRI MATTIA	(MANGONE CALCIO)
GRANATA FRANCESCO	(MIRTO CROSA)	SAGGIO FRANCESCO	(NUOVA AIELLO)
DIRENZO ALBERTO	(NUOVA PARGHELIA)	GALLO VINCENZO	(NUOVA PARGHELIA)
CAROLEO TOMMASO	(PINO DONATO TAVERNA)	DE MARCO GIUSEPPE	(PRO PELLARO)
DE GIACOMO GIOVANNI	(RANGERS CORIGLIANO)	GRISPINO LEONARDO	(RANGERS CORIGLIANO)
POSTORINO ANTONINO	(REAL METROPOLITANA RC)	CARDELLI TONINO	(S.MAURO MARCHESATO)
PARISI DANILO	(S.MAURO MARCHESATO)	ROCCA CARMINE NINO	(S.MAURO MARCHESATO)
MICHENZI MANUEL	(SAMBIASE CALCIO 1923)	LEONE CARLO	(SIDERNO 1911)
BENINCASA DOMENICO	(STELLE AZZURRE SILANA)	SAVIGNON PASSONI JOAO VICTOR	(TREBISACCE CALCIO)
DENARO DOMENICO	(VIRTUS ROSARNO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

VONELLA LEONARDO	(ACADEMY GIRIFALCO)	BRECCHI RICCARDO	(BISIGNANO)
CITRIGNO ARMANDO	(BISIGNANO)	COSTABILE GIANMARCO	(BISIGNANO)
REALE GIULIO	(BISIGNANO)	IRIEBISARO MARIUS	(BORGIA 2007)
SOHNA SANA	(BORGIA 2007)	MANGLAVITI GIOVANNI	(BOVALINESE 1911)
PLACANICA DIONIGI	(BOVALINESE 1911)	FORCINITO SALVATORE	(CALCIO MALVITO)
CARTISANO PAOLO	(CAMPESE)	MORABITO GIOVANNI	(CAMPESE)
PAVONE SANTO	(CAMPESE)	ANERI GIOVANBATTISTA	(CATONA CALCIO)
COLICA DANILO MARIO	(CATONA CALCIO)	JALLOW EBRIMA	(CATONA CALCIO)
DUSHKU HERMES	(CERVA)	RAUTI GABRIELE	(CHIARAVALLE)
VENTRICE GREGORIO	(CHIARAVALLE)	CAVATORTI VALENTINO	(CITTA DI APRIGLIANO)
DE CICCIO PIERLUIGI	(CITTA DI APRIGLIANO)	FULCI CARMELO	(CITTA DI APRIGLIANO)
LAMBERTI GIUSEPPE MARIA	(CITTA DI CIRO MARINA)	MANE INSA	(CITTA DI CIRO MARINA)
PASCALE ALESSANDRO	(DIAMANTE CASELLI PASCALE)	VIGILANTE FRANCESCO	(DIAMANTE CASELLI PASCALE)
MANEA ADNAN LUCIAN	(FUSCALDO CALCIO 1973)	RIZZUTO SIMONE ALESSIO	(FUSCALDO CALCIO 1973)
GIGLIOTTI ETTORE	(GARIBALDINA)	MARASCO ANTONELLO	(GARIBALDINA)
CORASANITI GIUSEPPE	(GASPERINA 2018)	BARBIERI SALVATORE	(GEBBIONE 2020)
PRIFTI DENIS	(LUZZESE CALCIO 1965)	GALLO GIANMARCO	(MANGONE CALCIO)
MAZZA MARIO ROCCO	(MANGONE CALCIO)	PACIOLA DANIELE	(MANGONE CALCIO)
COMMISSO MATTEO	(MARTELLETTO SETTINGIANO)	DE SIO TOMMASO	(MARTELLETTO SETTINGIANO)
CARONE ADRIANO	(MIRTO CROSA)	FARACO DAVIDE	(MIRTO CROSA)
TEDESCO DANILO	(MIRTO CROSA)	ZANGARO VITO	(MIRTO CROSA)
CARAVETTA ERNESTO	(NEW ACADEMY SG)	MILORDO ANTHONY JOSEPH	(NEW ACADEMY SG)
PLASTINO ARMANDO FRANCES	(NUOVA AIELLO)	FATAJO MUSTAPHA	(NUOVA VALLE)
VERRE GABRIEL	(NUOVA VALLE)	COSENTINO FRANCESCO	(PINO DONATO TAVERNA)
FOSELLA ALBERTO	(PINO DONATO TAVERNA)	VISCOMI NATALINO	(PINO DONATO TAVERNA)
AUTOLITANO ANTONINO	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)	PANAGIA ANTONIO	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)
ROMEO CARMELO	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)	VADALA SALVATORE	(POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)
CASACCIO ENRICO	(PRASAR)	FABIANO SALVATORE	(PRASAR)
MELLACE MARCO	(PRASAR)	RODIO FRANCESCO	(PRASAR)
TORQUATO ANDREA	(PRASAR)	LUCE LISANDRO MATEO	(PRO PELLARO)
SISCA MAICOL	(RANGERS CORIGLIANO)	POSTORINO SALVATORE	(REAL METROPOLITANA RC)
PANUCCIO CRISTIAN	(REAL PIZZO)	PIZZONIA ANDREA	(REAL PIZZO)
VIVAS MARIANO NICOLAS	(REAL PIZZO)	GIOVINAZZI GIUSEPPE PIO	(ROCCA DI NETO 1966)
SICILIANI ROBERTO	(ROCCA DI NETO 1966)	CARUSO VALERIO	(SIDERNO 1911)
GALLUZZO GIUSEPPE	(SIDERNO 1911)	RASCHILLA ALESSIO	(SIDERNO 1911)
MOLINARI SANTINO	(SPEZZANO ALBANESE)	COLUCCIO VINCENZO	(STELLE AZZURRE SILANA)
LIVADOTI FRANCESCO	(STELLE AZZURRE SILANA)	ORESTE SIMONE	(STELLE AZZURRE SILANA)
DE TOMMASO MATTEO	(TARSIA 1976)	LA BANCA STEFANO	(TREBISACCE CALCIO)
MARTELLO MARCO	(VILLESE 1946)	ROMEO MARIANO	(VILLESE 1946)
FIGLIOMENI COSIMO	(VIRTUS ROSARNO)	MACRI DIEGO	(VIRTUS ROSARNO)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/10/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

ERRIGO FABIO PASQUALE (C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara .

PANARO SALVATORE (DOMENICO SPORT)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

CRESCIMBINI GIANLUCA (FANTASTIC FIVE SIDERNO)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

RONDINELLI FRANCESCO (FUTSAL CLUB FILADELFIA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

PEDA FRANCESCO (REAL ARANGEA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALIMI LUCA (C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)

DE MASI DANIELE (SOVERATO FUTSAL)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

SANTISE CRISTIAN (BLINGINK SOVERATO C5)

BELFIORE ANTONIO (CITTA DI FIORE C5)

METALLO MARCO (C5 CITTA DI RENDE)

CATANESE MICHELE (POLISPORTIVA CITTANOVA)

AMMONIZIONE (I INFR)

PASTORI SAMUELE (BLINGINK SOVERATO C5)

COSTANTE SALVATORE (CITTA DI FIORE C5)

SILIPO ANTONIO (CITTA DI FIORE C5)

ARLOTTA GIOVANNI (C5 CITTA DI RENDE)

LUPINACCI ANDREA (C5 CITTA DI RENDE)

CHIAPPETTA ALESSANDRO (DOMENICO SPORT)

CHIAPPETTA GIOVANNI (DOMENICO SPORT)

SIGNORELLI MARCO FRANCESCO (DOMENICO SPORT)

LONGO GIUSEPPE (FANTASTIC FIVE SIDERNO)

VITALE ROBERTO (FANTASTIC FIVE SIDERNO)

CATANZARO GIANLUCA (FUTSAL CLUB FILADELFIA)

IUELE ERNESTO (FUTSAL CLUB FILADELFIA)

MAZZEI ALDO (NAUSICAA CALCIO A 5)

BOVALINA CARMELO (POLISPORTIVA CITTANOVA)

SCARFO FRANCESCO (POLISPORTIVA CITTANOVA)

BARRECA DEMETRIO (REAL ARANGEA)

SARICA GIUSEPPE (REAL ARANGEA)

IOZZINO CLAUDIO (SOVERATO FUTSAL)

SINOPLI EMANUELE (SOVERATO FUTSAL)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/10/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA

AMMENDA

€ 80,00 365ROCCELLA JONICA

per ritardata presentazione distinta di gara.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE

PELLEGRINO VINCENZO (SINCO BISIGNANO)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

II AMMONIZIONE

CIORDO FRANCESCO	(FUTSAL KROTON)	LENTO GIOVANNI	(NUOVA FABRIZIO C5)
CARPINO FABRIZIO	(FUTSAL MORELLI)	ZANTE DANIELE	(OLIMPIA 2000)
MELLACE GIUSEPPE	(GRUPPO ATLETICO SPORTIVO)	BISIGNANO CARMINE	(SPADAFORACAFFECCOOP LUZZI)

I AMMONIZIONE

GALIANO MARCO	(BFB ROVITO)	ALFIERI GIUSEPPE	(GRUPPO ATLETICO SPORTIVO)
MOSCIARO ALDUINO	(BFB ROVITO)	MERCURIO SERGIO	(GRUPPO ATLETICO SPORTIVO)
PANTUSA FRANCESCO	(BFB ROVITO)	CERATTI DOMENICO	(NATURAL FUTSAL)
BORELLO GIUSEPPE	(CITTA DI CATANZARO C5)	ROMEO RICCARDO	(NATURAL FUTSAL)
TORNINCASA ROBERTO	(CITTA DI CATANZARO C5)	STARTARI VINCENZO	(NATURAL FUTSAL)
NISTICO ANDREA	(FUTSAL FORTUNA)	SAVOIA ANTONIO	(NUOVA FABRIZIO C5)
LE ROSE SALVATORE	(FUTSAL KROTON)	DASCOLA GIOVANNI MARCO	(OLIMPIA 2000)
VIGGIANO ALESSANDRO	(FUTSAL KROTON)	SAVIO DANILO	(PANTERE NERE CZ)
MARTINO ALESSANDRO	(FUTSAL MORELLI)	GUIDO GIOVANNI	(SINCO BISIGNANO C5)
GALLO PAOLO	(FUTSAL SELES)	FAZZARI GIROLAMO	(SPORTING MELICUCCO)
ROMEO DANILO	(FUTSAL SELES)	MAMMOLA ANDREA	(SPORTING MELICUCCO)
ELIA ROCCO	(GIOVE)	QUARANTA ANGELO	(SPORTING MELICUCCO)
OCCHIUTO FRANCESCO	(GIOVE)		

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 03/11/2022.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



COMUNICATO UFFICIALE N. 112
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 53/A della F.I.G.C., inerente le modifiche alla Parte II del Regolamento del Settore Tecnico.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'11 ottobre 2022;
- ritenuta la necessità di modificare la Parte II - Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici, del Regolamento del Settore Tecnico;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

ha deliberato

di approvare le modifiche alla Parte II del Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO</p> <p style="text-align: center;">Parte II</p> <p style="text-align: center;">Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici</p> <p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;">Classificazione dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Allenatori -UEFA PRO; b) Allenatori -UEFA A; c) Allenatori -UEFA B; d) Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D; e) Allenatori UEFA C; f) Allenatori dei Portieri; g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello; i) Allenatori di Calcio a Cinque; l) Preparatori Atletici; m) Medici Sociali; n) Operatori Sanitari. <p>Sono qualifiche ad esaurimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Direttori Tecnici; b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria; 	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO</p> <p style="text-align: center;">Parte II</p> <p style="text-align: center;">Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici</p> <p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;">Classificazione dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in</p> <p>Allenatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) UEFA PRO; b) UEFA A; c) UEFA B; d) Licenza D; e) UEFA C; f) UEFA GK (Goalkeeping) A g) UEFA GK (Goalkeeping) B h) Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; i) Calcio a Cinque - Licenza A; l) Uefa Futsal B; m) Portieri Calcio a Cinque <p>e altri Tecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Preparatori Atletici; b) Medici Sociali; c) Operatori Sanitari. <p>Sono qualifiche ad esaurimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Direttori Tecnici; b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria;

<p>c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Dilettanti.</p> <p>Fino ad esaurimento della qualifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i Direttori Tecnici sono equiparati agli Allenatori UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati agli Allenatori UEFA B; - gli Istruttori di Giovani Calciatori sono equiparati agli Allenatori di UEFA-C. 	<p>c) Istruttori di Giovani Calciatori; d) Allenatori Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence e) Allenatori dei Portieri f) Allenatori Dilettanti; g) Allenatori di Calcio a Cinque</p> <p>Fino ad esaurimento della qualifica e con valenza nel solo contesto nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i Direttori Tecnici sono equiparati ai UEFA PRO; - gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati ai UEFA B; - gli Istruttori di Giovani Calciatori e gli Allenatori Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C Licence sono equiparati ai UEFA C; - gli Allenatori dei Portieri sono equiparati ai UEFA GK A; - gli Allenatori di Calcio a Cinque – Licenza A sono equiparati ai UEFA Futsal B
<p style="text-align: center;">Art. 17 Albo dei Tecnici</p> <p>1. Il Settore Tecnico provvede alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo degli Allenatori e degli altri Tecnici di cui al precedente art. 16.</p> <p>2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme del presente Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici per Allenatori e Preparatori atletici. Per quanto riguarda gli altri Tecnici, qualora in possesso dei requisiti richiesti dalle norme del presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo dei Tecnici va formalizzata al Settore Tecnico.</p> <p>3. Il Settore Tecnico fissa le quote per l'iscrizione dei Tecnici all'Albo. Il versamento della quota annuale è obbligatorio ed i tecnici devono versarla all'atto del tesseramento o comunque non oltre il 30 settembre di ogni stagione sportiva. Il mancato versamento delle quote annuali non</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 Albo dei Tecnici</p> <p>1. Il Settore Tecnico provvede alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo degli Allenatori e degli altri Tecnici di cui al precedente art. 16.</p> <p>2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme del presente Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici per Allenatori e Preparatori atletici. Per quanto riguarda gli altri Tecnici, qualora in possesso dei requisiti richiesti dalle norme del presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo dei Tecnici va formalizzata al Settore Tecnico.</p> <p>3. Il Settore Tecnico fissa le quote per l'iscrizione dei Tecnici all'Albo. Il versamento della quota annuale è obbligatorio ed i tecnici devono versarla all'atto del tesseramento o comunque non oltre il 30 settembre di ogni stagione sportiva. Il mancato versamento delle quote annuali non</p>

costituisce illecito disciplinare.

4. Ai fini del presente Regolamento i Tecnici comunicheranno la propria elezione di domicilio per iscritto, che sarà riportata nell'Albo. Spetta al singolo Tecnico comunicare senza indugio l'avvenuto cambio di domicilio.

5. I tecnici sono cancellati dall'Albo:

- quando ne facciano richiesta. In questo caso il soggetto cancellato per essere iscritto nuovamente all'Albo deve conseguire l'abilitazione secondo quanto disposto dal Regolamento del Settore Tecnico;
- nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dalla F.I.G.C. stessa.

La cancellazione dall'Albo comporta la automatica cancellazione dai Ruoli.

NORME TRANSITORIE

I. Per la stagione 2021/2022 il termine di cui all'art. 17 per il pagamento della quota annuale di iscrizione è fissato al 31 gennaio 2022.

II. Tenuto conto della situazione di crisi dovuta alla emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 al fine di agevolare il mantenimento della iscrizione nei ruoli e nell'albo de settore tecnico, si dispone quanto segue:

- il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà maturato una morosità di tre annualità e/o non avrà assolto i propri obblighi formativi potrà regolarizzare la propria posizione versando, entro il 30 aprile 2022, due annualità di quote associative e/o assolvere i propri obblighi formativi relativi all'ultimo triennio.

- il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà maturato una morosità di quattro annualità e/o non avrà assolto i propri obblighi formativi potrà regolarizzare la propria posizione versando, entro il 30 aprile 2022, tre annualità di quote associative e/o assolvere i propri obblighi formativi

costituisce illecito disciplinare.

4. Ai fini del presente Regolamento i Tecnici comunicheranno la propria elezione di domicilio per iscritto, che sarà riportata nell'Albo. Spetta al singolo Tecnico comunicare senza indugio l'avvenuto cambio di domicilio.

5. I tecnici sono cancellati dall'Albo:

- quando ne facciano richiesta. In questo caso il soggetto cancellato per essere iscritto nuovamente all'Albo deve conseguire l'abilitazione secondo quanto disposto dal Regolamento del Settore Tecnico;
- nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dalla F.I.G.C. stessa.

La cancellazione dall'Albo comporta la automatica cancellazione dai Ruoli.

NORME TRANSITORIE

I. Per la stagione 2022/2023 il termine di cui all'art. 17 per il pagamento della quota annuale di iscrizione è esteso al 31 dicembre 2022.

II. Tenuto conto della situazione di crisi dovuta alla emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 al fine di agevolare il mantenimento della iscrizione nei ruoli e nell'albo de settore tecnico, si dispone quanto segue:

- il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà maturato una morosità di tre annualità e/o non avrà assolto i propri obblighi formativi potrà regolarizzare la propria posizione versando, entro il 31 dicembre 2022, due annualità di quote associative e/o assolvere i propri obblighi formativi relativi all'ultimo triennio.

- il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà maturato una morosità di quattro annualità e/o non avrà assolto i propri obblighi formativi potrà regolarizzare la propria posizione versando, entro il 31 dicembre 2022, tre annualità di quote associative e/o assolvere i propri obblighi formativi relativi all'ultimo triennio.

<p>relativi all'ultimo triennio.</p> <p>- il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà maturato una morosità superiore a quattro annualità e/o non avrà assolto i propri obblighi formativi potrà regolarizzare la propria posizione versando, entro il 30 aprile 2022, quattro annualità di quote associative e/o assolvere i propri obblighi formativi previsti dal Regolamento del Settore tecnico.</p>	<p>- il tecnico che al 1° febbraio 2022 avrà maturato una morosità superiore a quattro annualità e/o non avrà assolto i propri obblighi formativi potrà regolarizzare la propria posizione versando, entro il 31 dicembre 2022, quattro annualità di quote associative e/o assolvere i propri obblighi formativi previsti dal Regolamento del Settore tecnico.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 I Ruoli del Settore Tecnico</p> <p>1. Gli iscritti all'Albo del Settore Tecnico possono essere inseriti in uno dei seguenti ruoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ruolo degli Attivi; b) Ruolo dei Sospesi volontari; c) Ruolo dei Sospesi per morosità; d) Ruolo degli inattivi. <p>Il Settore Tecnico provvede alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dei Ruoli.</p> <p>2. Nel ruolo degli "Attivi" sono inseriti i Tecnici tesserabili per la stagione sportiva in corso, che sono in regola con i pagamenti della quota annuale al Settore Tecnico e con gli aggiornamenti previsti dall'art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico.</p> <p>3. Nel ruolo dei "Sospesi volontari" sono inseriti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i Tecnici che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico o che ne facciano richiesta per gravi ed eccezionali motivi; - i Tecnici che, al fine di espletare una mansione diversa da quella di tecnico, ne fanno richiesta al Settore Tecnico ai sensi all'art. 35, comma 2 bis, del Regolamento del Settore Tecnico. <p>Ai fini dell'inserimento nel ruolo "Sospesi volontari" i richiedenti devono essere in regola sia con il pagamento della quota annuale al</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 I Ruoli del Settore Tecnico</p> <p>1. Gli iscritti all'Albo del Settore Tecnico possono essere inseriti in uno dei seguenti ruoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ruolo degli Attivi; b) Ruolo dei Sospesi volontari; c) Ruolo dei Sospesi per morosità; d) Ruolo degli inattivi. <p>Il Settore Tecnico provvede alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dei Ruoli.</p> <p>2. Nel ruolo degli "Attivi" sono inseriti i Tecnici tesserabili per la stagione sportiva in corso, che sono in regola con i pagamenti della quota annuale al Settore Tecnico e con gli aggiornamenti previsti dall'art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico.</p> <p>3. Nel ruolo dei "Sospesi volontari" sono inseriti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i Tecnici che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico o che ne facciano richiesta per gravi ed eccezionali motivi; - i Tecnici che, al fine di espletare una mansione diversa da quella di tecnico, ne fanno richiesta al Settore Tecnico ai sensi all'art. 35, comma 2 bis, del Regolamento del Settore Tecnico. <p>Ai fini dell'inserimento nel ruolo "Sospesi volontari" i richiedenti devono essere in regola sia con il pagamento della quota annuale al</p>

Settore Tecnico sia con gli aggiornamenti.

La sospensione volontaria permane sino alla revoca disposta su richiesta del tecnico.

4. Nel ruolo dei "Sospesi per Morosità" sono inseriti i Tecnici che hanno maturato una morosità nel pagamento della quota annuale al Settore Tecnico per due annualità.

Il Settore Tecnico è tenuto a comunicare al tecnico il suo inserimento nel ruolo dei sospesi per morosità al domicilio indicato ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico.

La reintegrazione nel ruolo degli attivi avviene automaticamente, con il pagamento delle quote arretrate.

5. Nel ruolo degli "Inattivi" sono inseriti i Tecnici che hanno maturato una morosità nel pagamento della quota annuale al Settore Tecnico per almeno tre annualità nonché coloro la cui licenza risulta scaduta da oltre un semestre, salvo proroga concessa dal Settore Tecnico. L'inserimento nei ruoli degli inattivi avviene automaticamente decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni concesso dal Settore tecnico all'interessato, per la regolarizzazione della posizione. La concessione del termine viene comunicata al tecnico al domicilio indicato dal tecnico ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico.

La reintegrazione del tecnico nel "Ruolo degli attivi":

a) nel caso di permanenza nei "ruoli degli inattivi" non superiore a tre stagioni sportive è disposta, previo pagamento delle quote arretrate e/o conseguimento degli aggiornamenti tecnici obbligatori previsti;

b) nel caso di permanenza nel "Ruolo degli inattivi" per più di tre stagioni sportive, è disposta, previo pagamento delle quote arretrate e/o conseguimento degli aggiornamenti tecnici obbligatori previsti, nonché previo superamento di un esame orale presso il Settore tecnico sulle materie afferenti alla propria abilitazione.

Settore Tecnico sia con gli aggiornamenti.

La sospensione volontaria permane sino alla revoca disposta su richiesta del tecnico.

4. Nel ruolo dei "Sospesi per Morosità" sono inseriti i Tecnici che hanno maturato una morosità nel pagamento della quota annuale al Settore Tecnico per due annualità.

Il Settore Tecnico è tenuto a comunicare al tecnico il suo inserimento nel ruolo dei sospesi per morosità al domicilio indicato ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico.

La reintegrazione nel ruolo degli attivi avviene automaticamente, con il pagamento delle quote arretrate.

5. Nel ruolo degli "Inattivi" sono inseriti i Tecnici che hanno maturato una morosità nel pagamento della quota annuale al Settore Tecnico per almeno tre annualità nonché coloro la cui licenza risulta scaduta da oltre un semestre, salvo proroga concessa dal Settore Tecnico. L'inserimento nei ruoli degli inattivi avviene automaticamente decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni concesso dal Settore tecnico all'interessato, per la regolarizzazione della posizione. La concessione del termine viene comunicata al tecnico al domicilio indicato dal tecnico ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico.

La reintegrazione del tecnico nel "Ruolo degli attivi":

a) nel caso di permanenza nei "ruoli degli inattivi" non superiore a tre stagioni sportive è disposta, previo pagamento delle quote arretrate e/o conseguimento degli aggiornamenti tecnici obbligatori previsti;

b) nel caso di permanenza nel "Ruolo degli inattivi" per più di tre stagioni sportive, è disposta, previo pagamento delle quote arretrate e/o conseguimento degli aggiornamenti tecnici obbligatori previsti, nonché previo superamento di un esame orale presso il Settore tecnico sulle materie afferenti alla propria abilitazione.

<p>NORME TRANSITORIE I.I commi 1, 2 3, 4 e il 5 del presente articolo entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente Regolamento.</p>	<p>NORME TRANSITORIE I commi 1, 2 3, 4 e il 5 del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente Regolamento.</p>
<p>Art. 19 Compiti dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati; curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori; promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie; disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse. <p>2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dalla F.I.G.C..</p>	<p>Art. 19 Compiti dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati; curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori; promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie; disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse. <p>2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dalla F.I.G.C..</p>
<p>Art. 20 Allenatori UEFA PRO</p> <p>1. Gli Allenatori UEFA PRO, sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria. Il tesseramento degli Allenatori UEFA PRO è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori UEFA PRO si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati presso il Centro Tecnico Federale.</p>	<p>Art. 20 UEFA PRO</p> <p>1. Gli Allenatori UEFA PRO sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria. Il tesseramento UEFA PRO è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione UEFA PRO si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale. Il Settore Tecnico ne stabilisce i programmi e l'attuazione secondo le direttive della Coaching Convention.</p>

<p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori UEFA PRO il conseguimento della qualifica di Allenatori UEFA A, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, ogni Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica UEFA A.</p> <p>5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p>6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.</p> <p>NORMA TRANSITORIA I commi 1 e 4 entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>	<p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso UEFA PRO il conseguimento della qualifica UEFA A, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, ogni Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica UEFA A.</p> <p>5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p>6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.</p> <p>NORMA TRANSITORIA I commi 1 e 4 entrano in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 21 Allenatori UEFA A</p> <p>1. Gli Allenatori UEFA A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega PRO, della Lega Nazionale Dilettanti e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 UEFA A</p> <p>1. Gli Allenatori UEFA A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega PRO, della Lega Nazionale Dilettanti e</p>

delle squadre giovanili di ogni ordine e grado. Il tesseramento degli Allenatori UEFA A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. Gli Allenatori UEFA A possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

3. L'abilitazione ad Allenatori UEFA A si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, ai Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale.

4. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention per i giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato UEFA B- UEFA A.

5. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

6. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori UEFA A il conseguimento della qualifica di Allenatori UEFA B, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, l'Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica di Allenatore UEFA B.

7. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

delle squadre giovanili di ogni ordine e grado. Il tesseramento UEFA A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. Gli Allenatori UEFA A possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

3. L'abilitazione a UEFA A si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale. Il Settore Tecnico ne stabilisce i programmi e l'attuazione secondo le direttive della Coaching Convention.

4. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention per i giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato UEFA B - UEFA A.

5. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

6. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione UEFA A il conseguimento della qualifica UEFA B, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, l'Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica UEFA B.

7. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

<p>8. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.</p> <p>NORMA TRANSITORIA I commi 1 e 6 entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento</p>	<p>8. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.</p> <p>NORMA TRANSITORIA I commi 1 e 6 entrano in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22 Allenatori UEFA B</p> <p>1. Gli Allenatori UEFA B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Giovanile e Scolastica. Il tesseramento degli Allenatori UEFA B è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, sia il Corso Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D sia il Corso Allenatori UEFA C.</p> <p>3. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention per i giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato Licenza C- Licenza D.</p> <p>NORMA TRANSITORIA Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 UEFA B</p> <p>1. Gli Allenatori UEFA B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili – ad eccezione della Primavera - di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il tesseramento UEFA B è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione UEFA B si consegue frequentando, con esito positivo, sia il Corso Licenza D sia il Corso UEFA C.</p> <p>3. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention, ai giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato UEFA C - Licenza D.</p> <p>NORMA TRANSITORIA Il comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente Regolamento.</p>

Art. 23

Allenatori dei Dilettanti Regionali

1. Gli Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di Eccellenza, Promozione, I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili “Juniores Nazionali”, “Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali” di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti. Il tesseramento degli Allenatori Dilettanti Regionali – Licenza D è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. L’abilitazione ad Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali o territoriali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi territoriali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.

4. I requisiti per l’ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.

NORMA TRANSITORIA

Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell’approvazione del presente

Art. 23

Licenza D

1. Gli Allenatori Licenza D sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di Eccellenza, Promozione, I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili “Juniores Nazionali”, “Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali” di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti. Il tesseramento Licenza D è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. L’abilitazione Licenza D si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali o territoriali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.

3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi territoriali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.

4. I requisiti per l’ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.

NORMA TRANSITORIA

Il comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell’approvazione del presente

<p>regolamento.</p>	<p>regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 UEFA C</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli Allenatori UEFA C sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili - ad eccezione della Primavera - di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il tesseramento UEFA C è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi. 2. L'abilitazione UEFA C si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi - secondo le direttive della Coaching Convention - e l'attuazione, affidata all'Associazione Italiana Allenatori Calcio anche tramite società dalla stessa controllata. 3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale. 4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione, la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A. <p style="text-align: center;">NORMA TRANSITORIA Il comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 Allenatori UEFA C</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli Allenatori UEFA C sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il tesseramento degli Allenatori UEFA C è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi. 2. L'abilitazione ad Allenatori UEFA C si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata al Settore Giovanile Scolastico o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. 3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale. 4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione, la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A. <p style="text-align: center;">NORMA TRANSITORIA Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 25 Allenatori Dilettanti</p> <p>1. Gli Allenatori Dilettanti sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili “Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali” di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti. Il tesseramento degli Allenatori Dilettanti da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p style="text-align: center;">NORMA TRANSITORIA</p> <p>La modifica al presente articolo entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell’approvazione del presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 Allenatori Dilettanti</p> <p>1. Gli Allenatori Dilettanti sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili “Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali” di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti. Il tesseramento degli Allenatori Dilettanti da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p style="text-align: center;">NORMA TRANSITORIA</p> <p>La modifica al presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell’approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26 Allenatori dei Portieri</p> <p>1. Gli Allenatori dei Portieri sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria. Il tesseramento degli Allenatori dei Portieri è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L’abilitazione ad Allenatori dei Portieri si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l’attuazione.</p> <p>3. I requisiti per l’ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 Allenatori dei Portieri</p> <p>1. Gli Allenatori dei Portieri sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria. Il tesseramento Portieri è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. La qualifica Portieri è ad esaurimento. I titolari della qualifica, non riconosciuta a livello UEFA, potranno continuare ad allenare a livello nazionale. I medesimi avranno la possibilità di ottenere, tramite un corso integrativo, così come concordato con la Uefa, la qualifica UEFA GK B.</p>

<p>massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore dei Portieri l'iscrizione il conseguimento della qualifica di Allenatori Uefa B, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché ed il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.</p> <p>5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p>NORMA TRANSITORIA I commi 1 e 4 entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>	<p>NORMA TRANSITORIA Il comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
	<p>Art. 26 bis UEFA GK A</p> <p>1. Gli Allenatori UEFA GK A sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria. Il tesseramento UEFA GK A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione a UEFA GK A si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale. Il Settore Tecnico ne stabilisce i programmi e l'attuazione secondo le direttive della Coaching Convention.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio</p>

Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione UEFA GK A il conseguimento della qualifica UEFA GK B, il possesso della qualifica UEFA B, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.

5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

NORMA TRANSITORIA

I commi 1 e 4 nella parte relativa al requisito della iscrizione nel Ruolo degli attivi entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

Art. 26 ter UEFA GK B

1. Gli Allenatori UEFA GK B sono abilitati alla preparazione di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili (comprese quelle Primavera) di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il tesseramento degli Allenatori UEFA GK B è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. L'abilitazione UEFA GK B si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi interregionali o regionali organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi - secondo le direttive della Coaching

Convention - e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.

3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione UEFA GK B il conseguimento della qualifica UEFA B, UEFA C o Licenza D, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.

5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

NORMA TRANSITORIA

I commi 1 e 4 nella parte relativa al requisito della iscrizione nel Ruolo degli attivi entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

Per la stagione sportiva 2022-23 gli iscritti ai ruoli UEFA GK B sono abilitati alla preparazione dei portieri di prime squadre della Lega Pro.

Art. 27

Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile

1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Detti

Art. 27

Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile

1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili, ad eccezione delle squadre Primavera, di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività

<p>Allenatori non sono abilitati alla preparazione di portieri di squadre partecipanti al Campionato "Primavera". Il tesseramento degli Allenatori Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione ad Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>NORMA TRANSITORIA</p> <p>Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>	<p>Giovanile e Scolastica. Detti Allenatori non sono abilitati alla preparazione di portieri di squadre partecipanti al Campionato "Primavera". Il tesseramento degli Allenatori Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegue frequentando, con esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>NORMA TRANSITORIA</p> <p>Il comma 1 nella parte relativa al requisito della iscrizione nel Ruolo degli attivi entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p style="text-align: center;">Allenatori di Calcio a Cinque</p> <p>1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque sono abilitati alla conduzione Tecnica di squadre di Calcio a Cinque. Il tesseramento degli Allenatori di Calcio a Cinque è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. Per la conduzione tecnica di squadre di Calcio a Cinque di Serie A1 e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p style="text-align: center;">Allenatori di Calcio a Cinque - Licenza A</p> <p>1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque Licenza A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di Calcio a Cinque di ogni tipo e categoria. Il tesseramento degli Allenatori di Calcio a Cinque - Licenza A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a</p>

<p>Serie A2 è necessario conseguire l'abilitazione ad allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello.</p> <p>3. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali o periferici. I Corsi centrali sono organizzati direttamente dal Settore Tecnico, quelli periferici sono affidati per l'attuazione al Comitato Regionale della L.N.D., valorizzando il contributo della componente tecnica degli allenatori.</p> <p>4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>5. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p>NORMA TRANSITORIA Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>	<p>Corsi centrali organizzati direttamente dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso Allenatori di Calcio a Cinque - Licenza A il conseguimento della qualifica UEFA Futsal B, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.</p> <p>5. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p>NORMA TRANSITORIA Il comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
	<p>Art. 28 bis UEFA Futsal B</p> <p>1. Gli Allenatori UEFA Futsal B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di Calcio a Cinque fatta eccezione per quelle di Serie A1 e A2 maschile e di Serie A femminile. Il tesseramento degli Allenatori di Calcio UEFA Futsal B è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p>

2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi secondo le direttive della Coaching Convention e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.

3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

NORMA TRANSITORIA

Il comma 1 nella parte relativa al requisito della iscrizione nel Ruolo degli attivi entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Con riferimento alla Serie A femminile l'obbligo di avere la qualifica Calcio a Cinque - Licenza A entrerà in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2023/2024.

Art. 28 ter

Allenatori dei Portieri Calcio a Cinque

1. Gli Allenatori Portieri Calcio a Cinque sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di Calcio a Cinque di ogni tipo e categoria. Il tesseramento degli Allenatori Portieri Calcio a Cinque è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

	<p>2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.</p> <p>3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p>NORMA TRANSITORIA</p> <p>Il comma 1 nella parte relativa al requisito della iscrizione nel Ruolo degli attivi entra in vigore il 1° gennaio 2023.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 Preparatori Atletici</p> <p>1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori.</p> <p>2. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria.</p> <p>3. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il tesseramento dei Preparatori Atletici è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29 Preparatori Atletici</p> <p>1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori.</p> <p>2. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria.</p> <p>3. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il tesseramento dei Preparatori Atletici è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p>

<p>4. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport o della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport.</p> <p>5. I criteri di valutazione per l'ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>6. Conseguono, altresì, l'abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori, fatta eccezione per i giovani partecipanti al Campionato "Primavera", coloro che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il Settore Tecnico.</p> <p>7. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p>NORMA TRANSITORIA Il comma 3 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>	<p>4. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport o della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport e del titolo UEFA C o UEFA B.</p> <p>5. I criteri di valutazione per l'ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.</p> <p>6. Conseguono, altresì, l'abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori, fatta eccezione per i giovani partecipanti al Campionato "Primavera", coloro che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il Settore Tecnico.</p> <p>7. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..</p> <p>NORMA TRANSITORIA Il comma 3 entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30 Medici Sociali</p> <p>1. Sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come i Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30 Medici Sociali</p> <p>1. Sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come i Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.</p>

<p>2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.</p> <p>4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.</p> <p>NORMA TRANSITORIA I commi 1 e 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>	<p>2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>3. Le Società professionistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.</p> <p>4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.</p> <p>NORMA TRANSITORIA I commi 1 e 2 entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 31 Operatori Sanitari</p> <p>1. Possono essere iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 Operatori Sanitari</p> <p>1. Possono essere iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area,</p>

<p>riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.</p> <p>2. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico. Il tesseramento degli Operatori sanitari è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>NORMA TRANSITORIA I commi 1 e 2 entrano in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>	<p>rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.</p> <p>2. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico. Il tesseramento degli Operatori sanitari è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.</p> <p>NORMA TRANSITORIA I commi 1 e 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p style="text-align: center;">Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere</p> <p>1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a comunicare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico.</p> <p>2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere, Tecnici tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.</p> <p>3. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero.</p> <p>4. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera restano</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p style="text-align: center;">Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere</p> <p>1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a comunicare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico.</p> <p>2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere, Tecnici tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.</p> <p>3. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero.</p> <p>4. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera restano</p>

<p>obbligati al pagamento della quota annuale ed all'assolvimento degli obblighi formativi di cui all'art. 34.</p>	<p>obbligati al pagamento della quota annuale ed all'assolvimento degli obblighi formativi di cui all'art. 34.</p>
<p>5. Gli Allenatori provenienti da Federazioni Estere, per poter essere tesserati da una Società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere.</p>	<p>5. Gli Allenatori provenienti da Federazioni Estere, per poter essere tesserati da una Società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere.</p>
<p>6. Le Società che intendono avvalersi di un tecnico proveniente da Federazione Estera devono richiederne il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al Diploma di Tecnico conseguito presso la Federazione Estera e all'attività svolta come tecnico.</p>	<p>6. Le Società che intendono avvalersi di un tecnico proveniente da Federazione Estera devono richiederne il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al Diploma di Tecnico conseguito presso la Federazione Estera e all'attività svolta come tecnico.</p>
<p>7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate, nel rispetto di quanto previsto dalla Coaching Convention, dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico ad una delle seguenti qualifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Allenatori UEFA PRO; b) Allenatori UEFA A; c) Allenatori UEFA B; d) Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D; e) Allenatori UEFA C; f) Allenatori dei Portieri; g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile; h) Allenatori di Calcio a Cinque di 1° livello; i) Allenatori di Calcio a Cinque; l) Preparatori Atletici. 	<p>7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate, nel rispetto di quanto previsto dalla Coaching Convention, dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico ad una delle qualifiche previste all'art. 16.</p>
<p>8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che richiedono il tesseramento del tecnico proveniente da Federazione Estera, dovranno comunicare al Settore il nulla osta al tesseramento per quanto riguarda il permesso di soggiorno e il visto di esecutività dell'eventuale contratto economico.</p>	<p>8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che richiedono il tesseramento del tecnico proveniente da Federazione Estera, dovranno comunicare al Settore il nulla osta al tesseramento per quanto riguarda il permesso di soggiorno e il visto di esecutività dell'eventuale contratto economico.</p>

<p>9. Esperite le procedure previste, il Settore Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da Federazione Estera nell'elenco speciale e se comunitario lo tessererà immediatamente per la Società richiedente, se extra comunitario lo tessererà se non supera il tetto del contingente stabilito dalle norme vigenti.</p>	<p>9. Esperite le procedure previste, il Settore Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da Federazione Estera nell'elenco speciale e se comunitario lo tessererà immediatamente per la Società richiedente, se extra comunitario lo tessererà se non supera il tetto del contingente stabilito dalle norme vigenti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33 Tesseramento</p> <p>1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.</p> <p>2. Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C..</p> <p>3. Le società per ottenere il tesseramento dei tecnici professionisti devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge n. 91/81 e della normativa vigente in materia. Per i tecnici non professionisti le società devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle N.O.I.F..</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 Tesseramento</p> <p>1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.</p> <p>2. Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C..</p> <p>3. Le società per ottenere il tesseramento dei tecnici professionisti devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge n. 91/81 e della normativa vigente in materia. Per i tecnici non professionisti le società devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle N.O.I.F..</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34 Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento</p> <p>1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale e periferica ovvero per via telematica, incontri e seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con l'obbligo di frequenza, secondo quanto previsto anche dalla normativa UEFA. L'Allenatore, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention, deve frequentare almeno 15 ore di aggiornamento ogni tre anni.</p> <p>2. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 1,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento</p> <p>1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale e periferica ovvero per via telematica, incontri e seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con l'obbligo di frequenza, secondo quanto previsto anche dalla normativa UEFA. L'Allenatore, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention, deve frequentare almeno 15 ore di aggiornamento ogni tre anni.</p> <p>2. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 1,</p>

<p>non costituisce illecito disciplinare.</p>	<p>non costituisce illecito disciplinare.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 35 Sospensione Volontaria</p> <p>1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di inserimento nel Ruolo dei sospesi volontari precisando la natura della nuova attività. La sospensione non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore.</p> <p>2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore.</p> <p>Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima.</p> <p>Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.</p> <p>2. bis Esclusivamente in ambito dilettantistico, il tecnico sospeso volontariamente può essere tesserato per una società quale dirigente e può avere accesso al campo, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile della squadra della società per cui è tesserato.</p> <p>3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività</p>	<p style="text-align: center;">Art. 35 Sospensione volontaria</p> <p>1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di inserimento nel Ruolo dei sospesi volontari precisando la natura della nuova attività. La sospensione non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore.</p> <p>2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore.</p> <p>Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima.</p> <p>Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.</p> <p>2. bis Esclusivamente in ambito dilettantistico, il tecnico sospeso volontariamente può essere tesserato per una società quale dirigente e può avere accesso al campo, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile della squadra della società per cui è tesserato.</p> <p>3. Sono perseguibili disciplinarmente i tecnici che espletano attività</p>

<p>calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione e/o se accedono in campo in assenza delle condizioni di cui al comma precedente.</p> <p>4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano.</p> <p>5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.</p> <p>NORMA TRANSITORIA I) Il comma 1 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento. II) il comma 2 bis entra in vigore il 1° luglio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>	<p>calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione e/o se accedono in campo in assenza delle condizioni di cui al comma precedente.</p> <p>4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano.</p> <p>5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.</p> <p>NORMA TRANSITORIA Il comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 36</p> <p style="text-align: center;">Attività dei tecnici quali calciatori</p> <p>1. Il possesso della tessera di Allenatore UEFA B o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatori UEFA C o Allenatore Dilettante non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.</p> <p>2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.</p> <p>3. L'Allenatore UEFA B, l'Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D, l'Allenatore di UEFA C, l'Allenatore Dilettante, l'Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o l'Allenatore di Calcio a Cinque,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 36</p> <p style="text-align: center;">Attività dei tecnici quali calciatori</p> <p>1. Il possesso della tessera di Allenatore UEFA B o di Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o Allenatore di Calcio a Cinque o Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatori UEFA C o Allenatore Dilettante non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.</p> <p>2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.</p> <p>3. L'Allenatore UEFA B, l'Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D, l'Allenatore di UEFA C, l'Allenatore Dilettante, l'Allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello o l'Allenatore di Calcio a Cinque,</p>

<p>tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..</p> <p>4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico ed inseriti nel Ruolo degli attivi come Tecnici Professionisti.</p> <p>NORMA TRANSITORIA Il comma 4 entra in vigore il 1° maggio 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>	<p>tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..</p> <p>4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico ed inseriti nel Ruolo degli attivi come Tecnici Professionisti.</p> <p>NORMA TRANSITORIA Il comma 4 entra in vigore il 1° gennaio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 37</p> <p style="text-align: center;">Norme di comportamento</p> <p>1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.</p> <p>2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.</p> <p>3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 37</p> <p style="text-align: center;">Norme di comportamento</p> <p>1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.</p> <p>2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.</p> <p>3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 38</p> <p style="text-align: center;">Disciplina dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva Federali secondo quanto disposto dal Codice di Giustizia della FIGC.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 38</p> <p style="text-align: center;">Disciplina dei Tecnici</p> <p>1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva Federali secondo quanto disposto dal Codice di Giustizia della FIGC.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 39 Obblighi e deroghe</p> <p>1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:</p> <p>A) Serie "A" e "B" Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;</p> <p>Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore UEFA PRO o UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";</p> <p>Ac) Gli Allenatori UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;</p> <p>Ac1) Gli Allenatori UEFA B sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;</p> <p>Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39 Obblighi e deroghe</p> <p>1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:</p> <p>A) Serie "A" e "B" Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;</p> <p>Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore UEFA PRO o un Allenatore UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";</p> <p>Ac) Gli Allenatori UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;</p> <p>Ac1) Gli Allenatori UEFA B sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;</p> <p>Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla</p>
<p style="text-align: center;">Art. 39 Obblighi e deroghe</p> <p>1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:</p> <p>A) Serie "A" e "B" Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;</p> <p>Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore UEFA PRO o UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";</p> <p>Ac) Gli Allenatori UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;</p> <p>Ac1) Gli Allenatori UEFA B sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;</p> <p>Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39 Obblighi e deroghe</p> <p>1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:</p> <p>A) Serie "A" e "B" Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;</p> <p>Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore UEFA PRO o un Allenatore UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";</p> <p>Ac) Gli Allenatori UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;</p> <p>Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla</p>

disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ae) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO;

Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore—UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

B) Serie C

Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO o ad un Allenatore UEFA A che ne assume la effettiva responsabilità tecnica;

ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ae) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO;

Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

B) Serie C

Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO o UEFA A che ne assume la effettiva responsabilità tecnica;

Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro UEFA PRO, A, UEFA B, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie C dal Campionato Nazionale di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Bd) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A.

La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Be) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO o UEFA A;

Bf) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA B, con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Bg) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare

Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro UEFA PRO, UEFA A o UEFA B, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie C dal Campionato Nazionale di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Bd) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione UEFA A.

La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Be) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO o UEFA A;

Bf) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA B, con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Bg) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare all'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando

L'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore.

Bh) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

C) Campionato Nazionale Serie D, Campionati Nazionali e di Serie C1 di Calcio a Cinque:

Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, Allenatore UEFA B e per i Campionati di Calcio a Cinque ad un Allenatore di Calcio a Cinque secondo quanto previsto dall'art. 28;

Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;

Cc) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ca) per gli Allenatori dei Dilettanti Regionali – Licenza D che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie D.

La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per l'abilitazione ad Allenatori UEFA C che permetterebbe loro di ottenere così l'abilitazione ad Allenatori UEFA B. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione

Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, A, UEFA B o Allenatore Dilettanti Regionali – Licenza D;

Db) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore.

Bh) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

C) Campionato Nazionale Serie D

Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B;

Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;

Cc) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ca) per gli Allenatori Licenza D che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie D.

La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per l'abilitazione UEFA C che permetterebbe loro di ottenere così l'abilitazione UEFA B. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione

Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D;

Db) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

E) Campionati Dilettanti di I e II categoria

Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, Allenatore UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatore Dilettante;

Eb) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli allenatori senza abilitazione che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in II Categoria. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile;

Ec) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

F) Attività giovanile delle società

Fa) Le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera 1 2 3 e 4" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o di un Allenatore UEFA A.

I Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione ad Allenatore-UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Fb) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Nazionali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO, di un Allenatore UEFA A, di un Allenatore UEFA B, di un Allenatore UEFA C o di un Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D;

Fc) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore

E) Campionati Dilettanti di I e II categoria

Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante;

Eb) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli allenatori senza abilitazione che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in II Categoria. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo corso utile per l'abilitazione Licenza D. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile;

Ec) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

F) Attività giovanile delle società

Fa) Le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera 1 2 3 e 4" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o UEFA A.

I Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Fb) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Nazionali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, UEFA C o Licenza D;

Fc) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, UEFA C, Licenza D o Dilettante;

Fd) la conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del

<p>Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;</p> <p>Fe) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.</p>	<p>UEFA PRO, di un Allenatore UEFA A, di un Allenatore UEFA B, di un Allenatori UEFA C, di un Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o di un Allenatore Dilettante;</p> <p>Fd) la conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;</p> <p>Fe) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.</p>
<p>G) Attività di Base</p> <p>Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico;</p> <p>Gb) Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base;</p> <p>Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti devono essere iscritti all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli: UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, UEFA C.</p> <p>Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici di cui all'art. 29 o Laureati in Scienze Motorie o Diplomatici ISEF;</p> <p>Ge) Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società;</p> <p>Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle precedenti lettere deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale;</p> <p>Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto alle funzioni di cui alle lettere Ga) e Gb) o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla</p>	<p>G) Attività di Base</p> <p>Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico;</p> <p>Gb) Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base;</p> <p>Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti devono essere iscritti all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli: Allenatore UEFA PRO, Allenatore UEFA A, Allenatore UEFA B, Allenatori UEFA C.</p> <p>Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici di cui all'art. 29 o Laureati in Scienze Motorie o Diplomatici ISEF;</p> <p>Ge) Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società;</p> <p>Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle precedenti lettere deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale;</p> <p>Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto alle funzioni di cui alle</p>

lettere Ga) e Gb) o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

H) Allenatore dei portieri

Ha) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui all'art. 26;

Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie D deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;

Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26 e 27;

Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri.

I) Calcio Femminile

Ia) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B femminile deve essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o di un Allenatore UEFA A. La conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato "Primavera" dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

Ib) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Serie C, Eccellenza e Promozione deve essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, Allenatore UEFA B, Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatore Dilettante;

Ic) il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ia) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie B dal Campionato Serie C. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è

conduzione della squadra.

H) Allenatore dei portieri

Ha) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui all'art. 26 e all'art. 26bis;

Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie D deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26, 26bis, 26ter e 27;

Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26, 26bis, 26ter e 27;

Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri.

I) Calcio Femminile

Ia) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B femminile deve essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o UEFA A. La conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato "Primavera" dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con almeno la qualifica UEFA C;

Ib) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati Serie C, Eccellenza e Promozione deve essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante;

Ic) il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ia) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie B dal Campionato Serie C. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno

stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;
Id) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

conseguito l'abilitazione;
Id) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

L) Calcio a Cinque

La) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e A2 maschile e Serie A femminile deve essere affidata alla responsabilità di un Allenatore di Calcio a Cinque – Licenza A
Lb) La conduzione tecnica delle squadre di Serie B, C, C1, Under 19 (maschile) e Serie A2 femminile deve essere affidata ad un UEFA Futsal B o da un Allenatore di Calcio a Cinque – Licenza A.
Lc) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A e A2 maschile e della Serie A Femminile deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di Calcio a Cinque di cui all'Art. 28 ter.
Ld) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

NORMA TRANSITORIA: La norma di cui alla lettera Lc) entrerà in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2023/2024 per la Serie A maschile e dalla Stagione Sportiva 2024/2025 per la Serie A Femminile e la A2 maschile.

NORMA TRANSITORIA: La norma di cui alla lettera La) in riferimento alla Serie A femminile entrerà in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2023/2024.

Art. 40

Preclusioni e sanzioni

I. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono

Art. 40

Preclusioni e sanzioni

I. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono

tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con l'incarico di responsabile della prima squadra.

2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.

4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per

tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con l'incarico di responsabile della prima squadra.

2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.

4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per

società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente.

5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo.

6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.

società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente.

5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo.

6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti da parte della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale.

NORMA FINALE

Le modifiche apportate agli articoli del presente titolo, salvo quanto diversamente disposto nelle norme transitorie, entrano in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Federale.